



FERROVIENORD

SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO FABBRICATI

- DEPOSITO PULLMAN DI SOLBIATE ALBIOLO
- FABBRICATO EX STAZIONE DI LEZZA CARPESINO
- TETTOIA PRESSO SSE PORTICHETTO-LUISAGO

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

(CSA)

FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Roberto Ceresoli

FERROVIENORD S.p.A.
SERVIZIO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Roberto Riva

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

(CSA)

ART. 1 PREMESSE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'appalto di tutti i lavori che verranno indicati al successivo art. 2 ed assegnati in ragione del contratto n. del

ART. 2 OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto del presente Capitolato Speciale è la disciplina tecnico amministrativa e le norme di esecuzione degli interventi di seguito descritti, fatta salva ogni maggior specifica riportata nei progetti esecutivi allegati.

Si tratta di **LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE**

CONTENENTI AMIANTO UBICATE SUI SEGUENTI FABBRICATI:

1. DEPOSITO PULLMAN DI SOLBIATE COMASCO "ALBIOLO" (CO);

2. FABBRICATO EX STAZIONE DI "LEZZA CARPESINO" – ERBA (CO);

3. TETTOIA PRESSO SSE PORTICHETTO - LUISAGO (CO).

I lavori sono dettagliati nel documento "1 - *RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA*" – in allegato.

Quanto sopra descritto è esplicativo e non esaustivo dell'intervento richiesto.

Le opere sono conferite secondo le modalità descritte all'art. 7 che segue e devono essere consegnate dall'Appaltatore a FERROVIENORD completamente ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo cui sono destinate, ivi comprese quelle opere di piccole dimensioni che si riterranno necessarie per il raggiungimento dello scopo a cui le opere sono destinate anche se non previste esplicitamente dai progetti esecutivi.

L'appalto consisterà nell'esecuzione fedele e completa di tutti i lavori ordinati,

provviste e prestazioni occorrenti per dare perfettamente realizzate e finite a regola d'arte ed agibili in ogni loro parte le opere oggetto dei singoli ordini di servizio.

L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese, ove occorrente, allo sviluppo del progetto costruttivo di cantiere e di tutti gli elementi esclusi dalla progettazione consegnata da Ferrovienord.

ART. 3 DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del Capitolato Speciale i seguenti documenti allegati e non, che si richiamano in via pattizia se non incompatibile con il presente atto:

1) Relazione tecnico descrittiva

2) Computo metrico

3) W.B.S.

4) Elaborati grafici

5) Rilievo fotografico

6) Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo di "Norme per il Servizio del Personale di Linea - Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro – Ed. 2009 – Ristampa 2012" e di "Norme per l'esercizio degli impianti di Trazione Elettrica - Edizione 2013".

Inoltre dovranno essere osservate le norme tecniche esistenti, purché non in contrasto con quanto disposto nel contratto e nei documenti contrattuali:

Le suddette norme e specifiche tecniche formano parte integrante del presente Capitolato, al quale non sono allegati in quanto depositate presso la Committente.

L'impresa dichiara di averne ricevuta copia e di averne quindi presa particolareggiata e perfetta conoscenza.

ART. 4 PRIORITÀ NELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Ferme restando, nell'ordine in cui sono la priorità delle pattuizioni definite con il Contratto e con il Capitolato Speciale, rimane altresì stabilito che per quanto indicato nei documenti di cui al precedente articolo 3, in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo secondo l'ordine nel quali i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente.

Per quanto riguarda le voci di tariffa in caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi circa l'applicazione delle stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per Ferrovienord.

ART.5 FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO

I lavori verranno appaltati dalla Committente ed assunti dall'Appaltatore **A** **CORPO** e la contabilità dei lavori verrà eseguita con le modalità di cui alla normativa sui lavori pubblici, nonché da quanto disposto dal presente capitolato, applicando ai singoli importi di cui all'elenco prezzi di cui all'art. 6 il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'importo del presente contratto è €. di cui € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Pertanto sino alla concorrenza di tale somma la committente avrà diritto a richiedere, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 gli interventi descritti nell'oggetto.

L'importo sopra indicato è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto vigente al momento dell'emissione del singolo titolo di spesa ed è suscettibile di maggiorazione o diminuzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezione alcuna nei limiti del 20% di tale importo.

ART. 6 PREZZI

I lavori verranno valutati e liquidati secondo quanto disposto dalla W.B.S.

Necessitando "Nuovi prezzi", per compensare lavori, opere, forniture e prestazioni non previste, gli stessi saranno stabiliti come di seguito indicato.

I Nuovi prezzi vengono stabiliti deducendoli mediante ragguaglio con quelli di lavori consimili del Contratto, oppure, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove e regolari analisi, in ultima alternativa per la determinazione dei Nuovi prezzi si procede assumendo, quale riferimento, il prezzo di mercato in vigore alla data dell'offerta.

Ai Nuovi Prezzi, determinati come sopra stabilito, non possono essere aggiunte percentuali di maggiorazione per rischi, invenzioni e privative industriali.

Nel caso in cui tali prezzi siano formati desumendoli da costi, risultanti da tabelle o da offerte, gli stessi costi andranno maggiorati - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 32 e 163 del DPR n. 207/2010 - per spese generali ed utili.

Tutti i nuovi prezzi devono essere riferiti alla data dell'offerta operando, se del caso, per le variazioni con i criteri di Aggiornamento Prezzi secondo la normativa vigente.

Anche ai nuovi prezzi come sopra ricavati sarà applicato il ribasso

contrattuale determinato in sede d'offerta.

In ogni caso nei prezzi unitari sono compresi e compensati tutti gli oneri e le maggiori spese derivanti dall'ottemperanza agli obblighi, condizioni e limitazioni poste dal CAPITOLATO che dalle norme, regolamenti, istruzioni, capitolati, specifiche tecniche e disegni anche se non allegati al Contratto stesso, nonché gli oneri e le maggiori spese derivanti dall'esecuzione dei lavori durante l'esercizio ferroviario, anche a trazione elettrica delle linee, quindi da tutte le restrizioni di tempo e di luogo, previste o no, ordinate dalla committente o da soggetti titolari.

Sono altresì compresi gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in più riprese per poter seguire le diverse fasi di sistemazione della sede e dell'armamento ferroviario. Le voci dei prezzi unitari per prestazioni di mano d'opera, per forniture e lavori, si intendono valide sia entro che fuori dalla proprietà ferroviaria, sia in piena linea che nelle stazioni, salvo per i lavori per i quali siano previste distinte voci di tariffa per lavori entro e per lavori fuori dalla proprietà ferroviaria, per lavori in stazione e lavori in piena linea.

Nel caso che per la contabilizzazione di un determinato lavoro comprendente più operazioni sia prevista apposita voce dei prezzi unitari, per il complesso del lavoro stesso resta inteso che dovrà essere sempre applicata tale voce e non, ove sussistano, le voci relative alle singole operazioni.

Saranno a carico dell'Impresa la provvista e l'azionamento dei gruppi elettrici, la fornitura delle vernici per i lavori il cui prezzo preveda esplicitamente ciò, del carburante e lubrificante per l'esecuzione delle saldature elettriche da eseguire in base ai prezzi unitari e ciò anche se detti oneri non sono specificamente richiamati nelle rispettive voci.

Ai fini di cui sopra si considera stazione la proprietà ferroviaria compresa tra i portali esterni, o sezionamenti elettrici e tutti i binari di scali o di precedenza, anche se paralleli alla piena linea ed estesi oltre i portali esterni.

Per sostituzione di materiali, è da intendersi il lavoro di recupero del materiale in opera o in posa, al suo stesso posto di altro materiale analogo avente identica finalità. In detto lavoro sono compresi e compensati ogni lieve adattamento che si rendesse necessario per la posa in opera del nuovo materiale, nonché le forniture delle eventuali minuterie, bullonerie, rosette, ecc. che si danneggiassero nello smontaggio.

Ai prezzi unitari di tutti gli elenchi sopra indicati, nonché agli eventuali nuovi prezzi, verrà applicato il ribasso unico percentuale del

Nei prezzi della mano d'opera sono compensati tutte le spese generali, i rischi, le spese amministrative, fiscali e di qualsiasi natura sostenute dall'impresa, tutti gli oneri previsti nel Capitolato e negli allegati a carico dell'Impresa, nonché tutte le indennità previste nel contratto di lavoro ed ogni altro onere aggiunto per quanto l'Impresa sia obbligata a corrispondere alle proprie maestranze.

I nuovi prezzi sono stabiliti tra FERROVIENORD e l'Appaltatore; in caso di disaccordo FERROVIENORD ha sempre il diritto di ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori e la somministrazione dei materiali sulla base dei nuovi prezzi da essa stabiliti, i quali sono intanto ammessi in contabilità fatto salvo all'Appaltatore il diritto di fare per iscritto le sue specifiche eccezioni e riserve che verranno esaminate all'atto del collaudo tecnico-amministrativo.

ART. 7 DURATA E MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'impresa si obbliga con la sottoscrizione del contratto e del presente

capitolato ad eseguire tutti i lavori di cui all'oggetto per la durata di **180 gnc**

dalla data del Verbale di consegna Lavori.

Si precisa che rimane a carico e cura dell'Appaltatore la redazione della progettazione di dettaglio e di cantiere che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle opere.

La progettazione di dettaglio e di cantiere, elaborata dall'Appaltatore, dovrà contenere la descrizione dettagliata delle opere oggetto del contratto, con le relative integrazioni, rispetto al contenuto della progettazione esecutiva, in coerenza con il dettato contrattuale e nei limiti da esso stabiliti.

L'eventuale adozione di una specifica metodologia esecutiva, conseguente all'attuazione delle fasi costruttive, è di competenza dell'Appaltatore stesso, che la sottoporrà al Coordinatore per l'esecuzione ed all'approvazione della Committente corredata di tutti gli elementi necessari per la valutazione (compresa la revisione dei Piani di Sicurezza se necessaria), che si riserva di sentire la Direzione Lavori o il Progettista per le eventuali approvazioni del caso. L'accettazione e/o l'approvazione da parte della Committente dei programmi dei lavori non solleva in alcun modo e per ogni effetto l'Appaltatore dalla totale responsabilità sull'attuabilità del programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori.

La progettazione costruttiva elaborata dall'Appaltatore deve assolvere, nel rispetto di quella esecutiva, allo scopo del contratto, in termini funzionali e di risultato.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di segnalare eventuali mancanze ed imprecisioni riscontrate nella progettazione già accettata, al fine di giungere ad una revisione in contraddittorio, senza in alcun modo procedere a

revisioni di tale progettazione prive del necessario accordo con FERROVIENORD.

FERROVIENORD si riserva la facoltà di produrre elaborati di maggior dettaglio a precisazione e a completamento di quelli forniti in sede di ordine di servizio.

7.3. L'Appaltatore dà atto che, prima di presentare la propria offerta, si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, effettuando tutte le necessarie indagini e studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del ribasso offerto e delle condizioni contrattuali e che i prezzi si intendono compensativi di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, forniture ed opere oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8 PENALI

Vengono stabilite le seguenti penali:

Scaduto infruttuosamente il termine utile previsto dall'ordine di servizio l'Appaltatore incorrerà nella penale pari allo 0,05% dell'importo dell'appalto per ogni giorno di ritardo oltre il termine di cui sopra. 'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo lavori ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora si verificano ritardi superiori a 20 giorni per ogni singolo ordine di servizio ovvero complessivamente, per l'insieme delle attivazioni contrattuali, superiori a 150 giorni la Committente considererà notevole l'inadempimento ai sensi dell' art. 23 del presente Capitolato speciale.

Il pagamento delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro i termini

prestabiliti non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto del Contratto d'appalto.

ART. 9. ATTUAZIONE DELLE NORME DI CUI AL D. LGS 81/08

9.1 Piano di sicurezza e di coordinamento

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è fornito dalla Committente ed allegato al contratto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Entro 30 (trenta) g.n.c. dalla lettera di aggiudicazione dell'Appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore consegna a FERROVIENORD ed al Coordinatore quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Tali eventuali proposte verranno esaminate dalla committente in contraddittorio con l'appaltatore e successivamente inserite nel piano di sicurezza.

Prima dell'apertura del cantiere il piano di sicurezza, integrato con le varianti proposte, dovrà essere formalmente accettato dall'appaltatore il quale da quel momento si obbliga a darne corretta e puntuale esecuzione fatto salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 81/08.

9.2 Responsabile dei lavori

FERROVIENORD S.p.A. nominerà ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 81/08 un proprio Responsabile dei Lavori per l'esecuzione e per il controllo dell'esecuzione dell'opera; il responsabile dei lavori avrà tutti i compiti

evidenziati all'art. 93 del D.LGS 81/08.

9.3 Coordinatore per la progettazione

Il coordinatore per la progettazione nominato secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dall'art. 7 che precede, verrà indicato all'appaltatore al momento dell'assegnazione dei lavori e verrà indicato nel cartello del cantiere.

9.4 Coordinatore per l'esecuzione

Il responsabile dei lavori nominerà coordinatore per l'esecuzione un professionista in possesso dei requisiti previsti all'art. 92 del D.lgs 81/08.

L'appaltatore dà atto di essere responsabile della corretta esecuzione delle attività collegate all'adempimento degli obblighi di sicurezza di cui al D.lgs 81/08. Pertanto sarà a suo completo carico ogni onere derivante dalla mancata e non corretta esecuzioni di tali adempimenti.

Saranno parimenti a suo carico le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni dell'attività prescritte dal coordinatore per l'esecuzione.

ART. 10 DIREZIONE DEI LAVORI - POTERI - COMPITI E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

FERROVIENORD S.p.A. nominerà il Direttore Lavori, il quale indicherà i nominativi dei professionisti di volta in volta incaricati di seguire le varie fasi di lavorazione. Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. ed il rappresentante dell'Appaltatore all'uopo incaricato.

Fatta eccezione per i casi di urgenza, in cui un ritardo nell'esecuzione dei lavori potrebbe compromettere la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni o l'acquisto di

beni o di servizi che comportino un aggravamento della spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

Le attività eseguite dall'Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili dalla Committente, non saranno compensate.

E' in facoltà della Committente di ordinare, tramite la D.L., la demolizione dei manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati.

10.1 Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare la Committente, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.

Non compete alla D.L. esercitare funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08, salvo che detta inosservanza possa comportare la non corretta esecuzione delle opere oppure possa mettere in pericolo l'incolumità della stessa D.L. e degli eventuali terzi che FERROVIENORD ritenesse di far accedere al cantiere.

10.2 L'appaltatore propone un proprio rappresentante con funzione di Direttore di cantiere e almeno un suo sostituto per tutte le attività correlate all'esecuzione del presente contratto, ivi comprese quelle relative agli interventi d'urgenza disciplinati all'art. 7.3 che precede.

Uno di questi dovrà risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori.

ART. 11 PAGAMENTI

Si riconosceranno Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), in conformità a cadenza mensile.

Su tali S.A.L. verrà effettuata la ritenuta dello 0,5%

(zerovirgolacinquepercento) in conformità all'art. 7 del D.M 19.4.2000, n. 145

per la tutela dei lavoratori.

I relativi pagamenti avverranno a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi

f.m.d.f.

La fattura sarà emessa sarà emessa previo Certificato di Pagamento. Tale

Certificato di Pagamento sarà emesso dall'organo all'uopo incaricato dalla

stazione appaltante, nel termine di cui all'art. 143 D.P.R. n. 207/2010.

ART. 12 GARANZIE

L'Appaltatore, in applicazione delle disposizione contenute nel bando di gara

e nel disciplinare di gara a garanzia del corretto adempimento di tutte le

obbligazioni assunte con il Contratto e il presente CSA, del pagamento di

eventuali penali nonché del risarcimento dei danni di natura patrimoniale e

non, ivi incluso il danno all'immagine, è tenuto a costituire garanzia

fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 163/06 e successive modificazioni

il cui contenuto viene qui interamente richiamato, per mezzo di fideiussione

bancaria o polizza assicurativa fideiussoria prestata da istituto regolarmente

autorizzato.

La garanzia fideiussoria, a prima richiesta, con rinuncia ad opporre eccezioni

fondate sul rapporto contrattuale di cui sopra e con rinuncia all'eccezione di

cui all'art. 1957, Il Comma, c.c., prevede espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.

1944 c.c. La Committente, a semplice richiesta, potrà richiedere al

fideiussore, a mezzo di comunicazione scritta, il pagamento della somma

entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della Raccomandata A/R.

Lo svincolo della fideiussione avverrà entro 180 giorni dalla data dell'ultimo

lavoro effettuato (c.d. ultima partita) dall'aggiudicatario in favore della Committente dietro autorizzazione scritta della Committente stessa. Non è concesso lo svincolo parziale o progressivo.

Nel caso in cui la committente escuta la fideiussione è obbligo dell'appaltatore ricostituire la stessa entro e non oltre 7 gg. dall'avvenuta escussione.

ART. 13 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

13.1. L'Appaltatore assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria del Committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, del Committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, della progettazione ed esecuzione dei lavori appaltati. Si conviene espressamente, che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti del Committente, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'Appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore, si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che il Committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra, comprese le spese legali.

A tal fine quindi prima della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore - ai sensi dell'ART. 129 del D. LGS. n. 163/2006 e degli schemi tipo previsti dal D.M. n. 123/04 - è obbligato, senza che per questo siano comunque limitate

le sue responsabilità contrattuali, a garantirsi ed a garantire

FERROVIENORD, dalle azioni di terzi, con le seguenti polizze:

a) Polizza assicurativa “tutti i rischi” (CAR) per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3. sez. A e B) previsto dal D.M. n. 123/04 opportunamente integrati. La polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- quanto alla sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione - Partita 1. il valore delle opere come determinato dal bando di gara; Partita 2. importo pari al 10% della partita A ;

- quanto alla sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere - massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;

b) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e/o cose (mobili ed immobili) indispensabile per la copertura degli ulteriori massimali richiesti.

Tutte le polizze dovranno essere a favore di FERROVIENORD e dovranno essere stipulate a gradimento di FERROVIENORD. In tutte le polizze dovrà essere richiamata la clausola “Foro competente”, con l’indicazione che in caso di controversia tra l’Assicurato (FERROVIENORD) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente è solo ed unicamente quello di Milano, sede di FERROVIENORD.

13.2. La copertura assicurativa di cui al punto a) decorre – come previsto dal

D.M. n. 123/04 – dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

13.3. L'Appaltatore, ai sensi del punto b) che precede, dovrà dare in ogni momento la prova di essere coperto per i vari rischi sopra indicati, nonché per il rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i rappresentati del Committente (quali ad esempio: Direttore Lavori, suoi assistenti, Collaudatori, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza), nonché i dipendenti dei subappaltatori per i danni non coperti da INAIL con polizza assicurativa con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € 10.000.000= (diecimilioni) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

-non inferiore a € 1.500.000,00=(unmilione cinquecentomila) per persona,

-non inferiore a € 2.582.284,50= (duemilione cinquecentoottantaduemiladuecentoottantaquattro/50) per danni alle cose;

-non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni) per ogni persona, deceduta o che abbia subito lesioni personali per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,

La polizza dovrà escludere la facoltà di rivalsa nei confronti di FERROVIENORD suoi dipendenti e consulenti da parte dell'Assicurazione per i casi nei quali la legge o l'autorità determinino una responsabilità solidale fra la committente e l'appaltatore.

Resta inteso che ogni ulteriore risarcimento, non coperto da detta polizza assicurativa, sarà esclusivo carico dell'appaltatore quand'anche la legge o le autorità determinino una responsabilità solidale con la committente.

Detta polizza copre anche le responsabilità civili anche per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi. I premi, i conguagli premi ed ogni altra spesa conseguente, relativi a tutte le polizze, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore. Dette polizze dovranno contenere, inoltre, la clausola in indicizzazione per coprire l'inflazione durante la loro durata.

Fatto salvo quanto previsto in punto indennizzo assicurativo, è sempre facoltà della Committente ordinare all'Appaltatore di riparare a sua cura e spese i danni arrecati, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (ventipercento) a titolo di spese generali e, in occasione del primo pagamento utile.

ART. 14 MANUTENZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore dovrà effettuare la completa manutenzione delle opere ultimate, sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori salvo ritardi nello svolgimento del collaudo Tecnico-Amministrativo dovuti a responsabilità dell'Appaltatore

In tale periodo, l'Appaltatore dovrà eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero per le strutture edili, per gli impianti, per i meccanismi e per le apparecchiature, eseguendo i relativi interventi seguendo le indicazioni, le prescrizioni e la tempistica impartite, da FERROVIENORD, dalla Direzione Lavori e dagli organi di controllo e collaudo.

Delle constatate manchevolezze o difetti o delle necessità di manutenzione di cui innanzi, FERROVIENORD darà avviso scritto all'Appaltatore, anche via fax, che dovrà provvedervi entro il termine ivi fissato; in difetto, vi provvederà FERROVIENORD stessa, recuperando la spesa dai crediti dell'Appaltatore medesimo a qualsiasi opera o gruppo di opere si riferiscano o, in mancanza, all'atto dello svincolo della cauzione o della liberazione delle fidejussioni.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 20% (ventipercento) per spese generali, nonché dell'I.V.A..

ART. 15 PERIODO DI GARANZIA

Fatto salva la garanzia per rovina e difetti di cui all'art. 1669 CC dal verbale di consegna dell'opera parte il periodo di garanzia quando nei Capitolati tecnici allegati ai progetti esecutivi non sia diversamente stabilito, detto periodo di garanzia è di due anni.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del Contratto, siano esse strutture o impianti, apparecchiature o forniture o qualsiasi altra parte prevista dai documenti contrattuali. Sono altresì compresi nella garanzia eventuali danni o malfunzionamenti dovuti a non corretto funzionamento, ad errate messe in opera o ad errori di montaggio.

ART. 16 COLLAUDI E AGIBILITA' DELLE OPERE

Fatte salve le norme inderogabili di legge che regolano i collaudi interesseranno sia tutti i materiali forniti e messi in opera, sia le singole apparecchiature, sulla base della loro funzionalità ed utilizzo, che l'opera completa in tutte le sue parti. Tutti i collaudi si effettueranno in corso d'opera e, generalmente, secondo le modalità indicate nel seguito e con le specificità e precisazioni particolari di cui alla documentazione progettuale e/o di norme

di successiva emissione accettate da FERROVIENORD.

Qualora emergessero delle deficienze, delle inadempienze o delle anomalie, la Committente ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove ed i collaudi esponendo a carico dell'Appaltatore stesso ogni onere relativo.

I collaudi non esonerano l'Appaltatore dalla responsabilità che esso assume circa il regolare funzionamento degli impianti durante il periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualità delle materie prime impiegate.

Tutti i collaudi di cui ai successivi articoli saranno convalidati mediante l'emissione del relativo certificato.

16.1 PROVE E CAMPIONATURE

Le forniture dei materiali (anche in opera) devono essere conformi ai campioni che l'Appaltatore deve eseguire, su richiesta di FERROVIENORD o del Direttore dei Lavori ai quali li sottopone per l'approvazione; i campioni possono essere prelevati anche da strutture già costruite. Quando non sia diversamente stabilito dai Capitolati tecnici allegati ai progetti esecutivi l'appaltatore dovrà mettere a disposizione della D.L. il campione almeno 15 gg. prima dell'inizio della produzione e comunque nel termine compatibile con la corretta esecuzione del programma lavori. Il numero dei campioni da mettere a disposizione, sarà di volta in volta determinato ad insindacabile giudizio della D.L..

Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune dalla D.L.. Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le spese di laboratorio, trasporto dei campioni, ecc.) sono a completo

carico dell'Appaltatore.

Se tali prove non dessero risultati soddisfacenti, verrà rifiutata l'intera fornitura e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti da FERROVIENORD e/o dal Direttore dei Lavori.

Tutte le forniture devono essere conformi ai campioni approvati, sia come materiale, sia come posa.

Perché dette forniture non siano rifiutate è necessario che i campioni prelevati nel corso dei lavori diano risultati, alle prove di laboratorio non inferiori a quelli ottenuti sui campioni dei materiali inizialmente approvati, salvo le tolleranze ritenute ammissibili.

Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito gratuitamente.

16.1.1 Prove e Campionature - Opere Civili

Sia durante il corso dei lavori che dopo l'ultimazione dei medesimi, FERROVIENORD fa eseguire il collaudo statico delle opere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se i singoli manufatti e le loro parti possono essere presi in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse fino al collaudo tecnico-amministrativo e/o al maggior termine previsto dall'art.14.

16.1.2 Prove e Campionature - Impianti

Le opere appaltate dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, conformemente al progetto esecutivo, alle prescrizioni del Capitolati tecnici, alle normative vigenti e/o a tutte le Specifiche o relazioni Tecniche, in modo che le stesse siano perfettamente rispondenti a tutte le caratteristiche

indispensabili per un corretto funzionamento.

Tutti i materiali montati dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e perfettamente corrispondenti ai servizi cui sono destinati.

Per l'accertamento di tali requisiti i materiali, le apparecchiature e le opere nel loro complesso saranno sottoposti ai seguenti collaudi:

a) Collaudo delle singole apparecchiature in officina o presso laboratorio

Le apparecchiature fornite dall'Appaltatore, fatta salva la responsabilità derivante dall'applicazione della Direttiva macchine e dalle norme regolamentari di attuazione prima di essere inviate sul luogo di installazione verranno collaudate da incaricati della Gestione Amministrativa Rete di FERROVIENORD. L'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto tale collaudo con almeno 8 giorni di anticipo sulla data in cui esso potrà essere iniziato.

La Gestione Amministrativa Rete si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare, volta per volta, all'esecuzione di tale collaudo.

Relativamente ai materiali prodotti in regime di assicurazione di Qualità potranno essere accettati previa verifica e accettazione del piano di Fabbricazione e Controllo da parte della Gestione Amministrativa Rete.

Le varie apparecchiature saranno sottoposte alle relative prove di accettazione per verificare le caratteristiche prescritte in proposito dalle norme vigenti o da Capitolati Tecnici. Tutti gli oneri per le prove di accettazione sono compresi nel prezzo pattuito.

b) Prove di funzionamento

Le prove di funzionamento hanno lo scopo di verificare l'effettiva ultimazione degli impianti in relazione alla condizione di funzionalità degli stessi ed in

particolare, là dove previsto, la rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte in ordine alla sicurezza di esercizio.

L'esecuzione di tali prove dovrà avvenire entro il termine indicato per la ultimazione delle opere. L'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere l'effettuazione delle prove almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine citato.

16.2 COLLAUDI

Dopo che si sia constatata l'avvenuta ultimazione delle opere o singole parti e prima del collaudo tecnico-amministrativo, potranno essere effettuate, da una Commissione Tecnica formata da personale del Servizio Ingegneria di Manutenzione, alla presenza dell'Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere e le loro singole parti siano accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna con facoltà di uso. In caso affermativo viene redatto apposito verbale di collaudo ed accettazione provvisoria in concomitanza del quale potranno essere messi in servizio gli impianti.

Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria.

La suddetta commissione potrà ritenere sufficienti le prove di funzionamento di cui all'art. 16.1.2 b) che abbiano dato esito favorevole.

16.3 ANTICIPATA UTILIZZAZIONE DELL'OPERA APPALTATA

Vista la particolarità dei lavori oggetto del contratto d'appalto che prevedono il mantenimento dell'esercizio ferroviario e stradale FERROVIENORD ha facoltà in qualunque momento di aprire all'esercizio o di utilizzare comunque

in tutto od in parte l'opera appaltata.

Quando FERROVIENORD si valesse di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà mai reclamare alcun compenso per la anticipata apertura all'esercizio od utilizzazione dell'opera appaltata quali che siano le soggezioni e le difficoltà che gli derivassero nella esecuzione o nel completamento dei rimanenti lavori, e nemmeno esigere l'anticipato rilascio del verbale di ultimazione.

16.4 COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO

Fatto salvo le disposizioni di cui ai punti che precedono l'intero rapporto è soggetto a collaudo tecnico – amministrativo alla scadenza dei termini di cui all'art. 4 del contratto d'appalto secondo le modalità di cui alla legislazione dei lavori pubblici.

ART. 17 MATERIALI, AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE

17.1. L'Appaltatore predisporrà, a sua cura e spese, adatte aree di deposito, anche coperte e presenziate, ove occorra, in conformità ai Piani di Sicurezza e di Coordinamento.

Si precisa che, ove occorre, verranno consegnate interamente all'appaltatore solo le aree esterne a quelle interessate alla svolgimento dell'esercizio ferroviario che verranno viceversa messe a disposizione secondo le modalità e coi limiti di cui all'art. 20 del presente atto e nei Piani di sicurezza.

17.2. Saranno a carico dell'Appaltatore, e ritenute compensate nell'importo contrattuale:

a) l'apprestamento – ove necessario per la natura ed il tempi dei lavori e nei luoghi designati dalla Direzione dei Lavori - di locali ad uso ufficio a disposizione esclusiva di quest'ultima e del suo personale. Gli uffici devono essere completi di servizi igienici, arredamento, illuminazione, riscaldamento,

fax e impianto telefonico esterno;

b) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico abilitato, attrezzi e strumenti di misura, adeguati alla topologia delle opere in oggetto per l'effettuazione dei rilievi e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime. Gli strumenti dovranno essere certificati a norma di legge.

Tutti i canoni e le spese relativi ai servizi di cui sopra, ivi compresa l'autovettura, sono a carico dell'Appaltatore, il quale provvede alle pratiche necessarie per i vari permessi presso gli Enti e Società interessati; sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di manutenzione ed i lavori per eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonché le spese per la pulizia giornaliera degli stessi.

ART. 18 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso unicamente alle condizioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 del D.lgs163/06 e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori verranno effettuati dall'Appaltatore, che è tenuto a trasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, a norma dell'art. 118, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché i relativi D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva).

La medesima disposizione si applica anche agli esecutori in subcontratto di fornitura, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture, come previsto dall'art. 15

della Legge n. 180/2011 (c.d. “Statuto delle Imprese”), come modificato dall’art. 30 comma 5 quater della Legge n. 98/2013.

ART. 19 NORMATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE

ACUSTICA - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L’Appaltatore dovrà applicare ed attenersi alle normative di impatto ambientale, di protezione acustica dei cantieri, di smaltimento dei rifiuti ed in generale ad ogni norma e prescrizione di legge o regolamento emanato o emanando che possa applicarsi al cantiere.

In particolare con riferimento alla normativa di cui al D. Lgs n. 152/2006 l’Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell’art. 183 – anche come “*produttore*” e “*detentore*” ai fini dell’applicazione delle relative norme.

L’appaltatore dovrà inoltre attenersi alle indicazioni del Progetto e dei Piani di Sicurezza. Gli oneri in questione si intendono compensati nelle tariffe di contratto. Si sottolinea l’esigenza di operare in modo da limitare le emissioni acustiche in considerazione dell’ubicazione dei lavori e comunque di concordare con la struttura competente le protezioni acustiche del cantiere anche in relazione a lavorazioni di particolare impatto acustico. In ogni caso l’appaltatore, a richiesta della DL, dovrà essere disponibile a migliorare la tipologia e la qualità della metodologia adottata ed in ragione di particolari situazioni ambientali le recinzioni di cantiere.

ART.20 VINCOLI ESERCIZIO FERROVIARIO

20.1. In tutti i casi in cui – nello svolgimento dell’appalto - è prevista l’esecuzione di lavori che comportino almeno una delle seguenti soggezioni:

- occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso adiacente fino alla distanza dalla più vicina rotaia di 1,5 metri (per linee con velocità

non superiore a 140 km/h) o di 1,55 metri (per linee con velocità superiore a 140 km/h e sino a 160 km/h);

- interferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma di libero transito;
- indebolimento o discontinuità della via,

per cui occorre, prima del transito dei treni, il preventivo ripristino delle condizioni di circolabilità (oltre che lo sgombero della sede ed il ricovero del personale), deve essere sempre attuato il dispositivo di PROTEZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO, per rendere il binario tempestivamente atto al passaggio dei treni, con piena garanzia, oltre che dell'incolumità delle persone addette ai lavori, della sicurezza e della regolarità della circolazione.

Il dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro dovrà essere istituito secondo quanto previsto dalle «*Norme per il servizio del personale di linea*» - Edizione 2009 - "*Parte II - Istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro*" e con i seguenti possibili regimi:

1. REGIME DI INTERRUZIONE DEL BINARIO, quando, durante l'esecuzione dei lavori, la circolazione dei treni è interrotta e la sicurezza del cantiere è garantita dai rapporti istituiti con il Dirigente Movimento, oppure con il D.C.O., in base ai quali per un determinato periodo il binario in lavorazione non sarà impegnato da treni;

2. REGIME DI LIBERAZIONE DEL BINARIO SU AVVISTAMENTO, quando, eseguendosi i lavori in presenza dell'esercizio, la protezione del cantiere è organizzata in maniera autonoma ed indipendente dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell'avvistamento tempestivo dei treni e sulla liberazione del binario quando questi si presentino ad una distanza dal cantiere preventivamente stabilita.

Nell'organizzazione del dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro:

a) le mansioni organizzative ovvero gli adempimenti relativi all'adozione di *“provvedimenti di carattere dispositivo e sull'espletamento di accertamenti e di formalità dirette al conseguimento della conoscenza del momento preciso in cui ciascun treno impegnerà il binario in lavorazione, o della garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si eseguono determinati lavori”* sono di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD in possesso dell'abilitazione all'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro;

b) le mansioni esecutive ovvero gli adempimenti relativi a:

✓ *“predisposizione di segnalazioni a distanza e nell'ambito del cantiere, con l'impiego di mezzi ottici o acustici o insieme ottici ed acustici di adeguata efficacia per ordinare la pronta e tempestiva liberazione del binario al momento opportuno, nel quadro di una predisposizione organizzativa adeguata caso per caso alla maggiore o minore complessità del cantiere ed alle sue caratteristiche”;*

✓ *“esposizione, nei casi previsti, delle tabelle per cantieri e squadre di lavoro, (...), nonché sull'eventuale temporanea esposizione ai treni dei segnali di arresto, a titolo cautelativo, (...)”;*

sono svolti da personale dipendente dell'Appaltatore in possesso dell'abilitazione all'espletamento – sulla rete FERROVIENORD - delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro.

Le norme relative alla procedura per il conseguimento - da parte del personale dipendente dell'appaltatore - dell'abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro sono

definite dal SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, LA QUALITÀ E L'AMBIENTE DI FERROVIENORD ed in particolare da:

1. *“PROCEDURA - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE” - P6.2-01;*
2. *“LINEE GUIDA - PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI” - LG 6.2-01 G;*
3. *“ISTRUZIONE OPERATIVA - ACQUISIZIONE DELLE ABILITAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI” - IO 6.2-01 G.*

La richiesta – da parte dell'Appaltatore - di abilitazione del proprio personale all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro deve essere presentata a FERROVIENORD attraverso la Direzione Lavori.

20.2. Solo in casi eccezionali ed a insindacabile giudizio di FERROVIENORD - per l'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro - potrà essere disposta la presenza di agenti di FERROVIENORD. In tal caso le prestazioni degli agenti di FERROVIENORD verranno addebitate mensilmente all'Appaltatore secondo la seguente tariffa: per ogni cantiere, per ogni ora e per ogni agente utilizzato: € 78,00 (Euro/00).

20.3 Il rappresentante dell'Appaltatore, individuato come Direttore di Cantiere, dovrà acquisire attestato di partecipazione al corso di formazione relativo alla sicurezza ferroviaria (normativa base sull'esercizio ferroviario, norme generali da osservare lungo la linea, protezione cantieri di lavoro,

esecuzione lavori in regime di liberazione del binario su avvistamento e in regime di interruzione del binario, norme di sicurezza riguardanti la condotta dei lavori) rilasciato da FERROVIENORD.

20.4. Per la CIRCOLAZIONE SULLA RETE FERROVIENORD DI TRENI MATERIALI (ML), CARRELLI A MOTORE E MACCHINARI SEMOVENTI è necessaria la presenza di agenti in possesso delle specifiche abilitazioni per la condotta e per la scorta ai sensi delle «*Norme per il servizio del personale di linea*» - Edizione 2009 - Parte I «*Norme generali e normativa comune*» (punti 2.5 e 2.6) e Parte IV «*Istruzione per la circolazione dei carrelli*».

Per il conseguimento - da parte del personale dipendente da ditte appaltatrici - dell'ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA si applicano le predette norme relative alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione all'espletamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri.

La SCORTA è di esclusiva competenza degli agenti di FERROVIENORD.

Per la scorta - da parte di agenti FERROVIENORD - di carrelli a motore e macchinari semoventi le prestazioni verranno addebitate mensilmente all'Appaltatore secondo la seguente tariffa: per ogni cantiere, per ogni ora e per ogni agente utilizzato: € 66,00 (Euro/00).

20.5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ed ai mezzi dei subappaltatori.

20.6. L'esecuzione dei lavori sulla rete FERROVIENORD è subordinata al rispetto della normativa in materia di programmazione. Per la PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI sulla rete FERROVIENORD si applicano le seguenti disposizioni:

❖ Circolare n° 01/2010 del 21 maggio 2010 - “PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI”;

❖ Istruzione Operativa IO5.5-02A “PROGRAMMAZIONE LAVORI ED INTERFERENZE CON L’ESERCIZIO FERROVIARIO” - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SICUREZZA DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO, LA QUALITÀ E L’AMBIENTE DI FERROVIENORD.

La programmazione dei lavori deve necessariamente essere effettuata con un congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle attività, che interferiscono o possono interferire con l’esercizio ferroviario. Pertanto l’Appaltatore deve trasmettere - entro le ore 12,00 del martedì della settimana antecedente a quella in cui si prevede l’esecuzione di tali attività - le proprie richieste utilizzando il *Modulo M 5.5-02 D «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali»* al Direttore dei Lavori (D.L.) o suo assistente ed al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il suddetto modulo deve essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte, specificando in dettaglio le attività da eseguire ed indicando per ciascuna di esse se sono interferenti con l’esercizio ferroviario. Tutte le attività interferenti evidenziate devono essere inoltre dettagliate nel *Modulo M 5.5-02 E «Richiesta di Protezione ed Interruzione»*, che deve essere compilato in ogni sua parte con i dettagli tecnici ed organizzativi relativi alle lavorazioni previste. Tale modulo deve essere trasmesso, insieme al modulo M 5.5-02 D «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali», al D.L. o suo assistente ed al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tutte le richieste pervenute vengono analizzate, discusse e valutate nel corso della riunione di coordinamento, che si svolge presso gli uffici di FERROVIENORD – Stazione Cadorna - PALAZZINA

BINARIO 10, ogni mercoledì dalle 9.30 alla presenza dei rappresentanti di tutte le strutture organizzative di FERROVIENORD interessate, del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, della Direzione dei lavori e dell'appaltatore.

Il Committente si riserva di accettare il programma presentato compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Secondo la tipologia ed entità dei lavori da eseguire, oltre a quanto previsto dalle vigenti «Norme per il servizio del personale di linea», è consentito - da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori e del Committente - adottare altre particolari limitazioni e/o cautele durante lo svolgimento degli stessi, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone addette ai lavori.

I moduli M 5.5-02 D «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali» e M 5.5-02 E «Richiesta di Protezione ed Interruzione», con tutti i lavori approvati - per quanto di competenza - dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dalla Direzione dei lavori, dal Funzionario di FERROVIENORD referente delle attività di programmazione dei lavori ed interferenze con l'esercizio ferroviario e dall'appaltatore, vengono trasmessi per presa visione alle strutture organizzative di FERROVIENORD interessate dai lavori approvati.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione delle attività programmate, si dovessero rendere necessarie delle varianti, le stesse devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Direzione dei lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori utilizzando gli stessi moduli M 5.5-02 D «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanali» e M 5.5-02 E «Richiesta di Protezione ed Interruzione» per poter essere sottoposte ad una nuova valutazione ed

autorizzazione.

20.7. Durante le normali attività in regime di liberazione del binario su avvistamento ovvero in regime di interruzione possono essere predisposti, in qualsiasi momento, dei controlli specifici da parte di FERROVIENORD al fine di verificare l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

24.8. Per i lavori che necessitano di REGIME DI INTERRUZIONE DEL BINARIO, saranno concessi intervalli da programarsi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In tale senso potranno essere normalmente concessi intervalli notturni di interruzione della circolazione ferroviaria nella fascia oraria indicativamente compresa tra le ore 23.00 e le ore 5.00, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di tolta/messa TE, ecc.

Resta inteso che, qualora FERROVIENORD dovesse sopprimere od accorciare gli intervalli concessi, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione, anche se l'avviso della soppressione o riduzione degli intervalli venisse dato all'ultimo momento.

20.9. Per l'esecuzione di lavori che richiedano l'istituzione di RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA l'Appaltatore deve presentare con congruo anticipo la relativa richiesta, specificando inizio, durata, estensione della tratta e limitazioni di velocità, per le necessarie e preventive attività di programmazione e di approvazione del Committente. In caso di istituzione di rallentamenti alla circolazione ferroviaria l'Appaltatore sarà tenuto a pagare per ogni giorno di rallentamento imposto i seguenti importi:

❖ rallentamento a 15 km/h € 1.000,00;

❖ rallentamento a 30 km/h € 500,00.

20.10. Per l'inosservanza delle precauzioni, e/o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, e di quanto contenuto nei documenti allegati al Contratto, fermo restando l'obbligo della rifusione dell'Azienda di tutti i danni conseguenti, l'Appaltatore è sottoposto, ogni volta, ad una multa nell'entità qui di seguito precisata:

a) multa di € 10.500,00# (Eurodiecimilacinquecento/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza, però, alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso;

b) multa di € 18.500,00# (Eurodieciottomilacinquecento/00), se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio medesimo;

c) multa di € 52.000,00# (Eurocinquantaduemila/00), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio.

20.11. Quando dalla inosservanza predetta sia derivata l'interruzione di un binario di corsa, oppure ritardo nella chiusura di una interruzione concessa, oltre alla multa applicabile come al comma precedente ed alla rifusione degli altri danni, saranno addebitate all'Appaltatore, a titolo di risarcimento per le connesse soggezioni di esercizio, per ogni minuto di durata della interruzione accidentale, o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa, le seguenti somme:

□ fino a 30 (trenta) minuti di ritardo: € 77,47# (Eurosettantasette/47), per ogni minuto di ritardo;

□ oltre 30 minuti (trenta) e fino a 60 (sessanta) minuti di ritardo: € 154,94#

(Eurocentocinquantaquattro/94), per ogni minuto di ritardo;

- oltre i 60 (sessanta) minuti di ritardo: € 516,46# (Euro-cinquecentosedici/46) per ogni minuto di ritardo.

20.12. Per ciascun evento l'importo massimo delle multe addebitabili per ritardo – ai sensi del comma 20.11 - non potrà superare l'importo di € 30.000,00# (Euro trentamila/00).

20.13. Qualora, a causa del protrarsi della interruzione accidentale per cause imputabili all'Appaltatore venisse arrecata turbativa alla circolazione treni, con conseguente ritardo ad uno o più treni, le stesse somme di cui al comma 20.11 verranno applicate per ogni minuto di ritardo dei treni, imputabile al disservizio causato dall'Appaltatore.

ART. 21 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento dei termini contrattuali, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Appaltatore di esecuzione dei lavori derivanti da causa non imputabile all'Appaltatore e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se abbiano carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati, secondo le modalità previste all'art. 6.3 del C.G.A. di Ferrovienord, a cura dell'Appaltatore alla Committente mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal loro verificarsi.

Resta convenuto che gli eventi come gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche non costituiscono cause di forza maggiore ai

fini del presente articolo.

In ogni caso in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, lo stesso è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

Per le specificità del contratto non sono considerati eventi di forza maggiore le condizioni atmosferiche e climatiche.

ART. 22 RISERVE DELL'APPALTATORE

Le eventuali riserve avanzate dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori, e sino al collaudo, dovranno essere formulate ed esplicitate nei modi e termini previsti dalla normativa sui LL.PP dello Stato, con particolare riferimento a al D.lgs 163/06 e tutte le successive modifiche ed integrazioni che integra pattiziamente le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. FERROVIENORD, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso di gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, e in particolare:

- in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al termine finale, come previsto all'art. 8;
- nei casi previsti dalla L. 22.03.1865 n. 2248;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di mancata informativa al committente circa i nominativi dei

subfornitori o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'aggiudicatario si avvalga;

- in caso di violazione, delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, del D.P.R. n. 547/1965, del D.P.R. n. 469/1974 e della Legge n. 191/1974, che si richiamano pattiziamente, nonché tutte le norme relative all'igiene e salute sul lavoro, constatata dal Coordinatore per l'esecuzione e non rimossa nel termine di 5 (cinque) gg. dalla notifica della constatazione;

- in caso di mancata sostituzione del Direttore di cantiere nei casi previsto dall'ART. 14;

- in caso di procedure concorsuali aperte nei confronti dell'appaltatore ovvero - in caso di ATI - della mandataria;

- in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al contratto; costituiranno indice della modifica delle condizioni patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ed in via alternativa tra loro:

1. il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al contratto in essere tra aggiudicatario e committente ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso aggiudicatario in ragione di distinti procedimenti di gara;

2. un indice di stabilità patrimoniale - grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre;

- nei casi di cui all'art. 135 D. Lgs. 163/2006 da intendersi integralmente richiamato.

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs 163/2006 che si richiama pattiziamente.

ART. 24 RECESSO (1341 c.c.)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs 163/06, la Committente si riserva espressamente la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 1373 C. C. , con un preavviso di 20 giorni col pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali a piè d'opera accettati dalla D.L. e - ove l'importo dei lavori eseguiti sia inferiore all'80% dell'importo contrattuale - il solo 10% della differenza tra quest'ultimo e quello dei lavori eseguiti.

ART. 25 RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà provvedere ad organizzare la propria struttura e le proprie attività al fine di garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno, con la D.L., con FERROVIENORD e con il coordinatore della sicurezza. Allo scopo sarà redatto un apposito verbale delle procedure che dovrà tra l'altro individuare un referente unico dell'appaltatore abilitato a intrattenere rapporti con la D. L. e con la committente anche ai sensi dell'art. 4 DM 145/2000.

ART. 26 TRASPARENZA PREZZI

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del

Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Capitolato Speciale, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 27 SPESE DI STIPULAZIONE E REGIME FISCALE

Le spese di scritturazione e perfezionamento del Capitolato Speciale Unico con i rispettivi allegati, compresi per le copie occorrenti ad adempiere gli obblighi di legge o inerenti allo svolgimento dell'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore. Saranno analogamente a carico dell'Appaltatore le spese per eventuali altre scritture anche contabili (S.A.L., verbali, certificati ecc...), collegate con lo svolgimento dell'Appalto.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al Contratto di accordo quadro, esclusi quelli di perfezionamento (bolli, registro) a carico dell'Appaltatore saranno attribuiti alle parti secondo la legge.

ART.28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dalle interpretazioni e/o dall'esecuzione del capitolato speciale, le Parti terranno esclusivamente competente il foro di Milano.

Milano, li

L'APPALTATORE

IL COMMITTENTE